

Codice DB1505

D.D. 30 luglio 2010, n. 421

Legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, art. 8, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30. Affidamento a Finpiemonte delle funzioni e delle attività connesse con la gestione del Fondo di garanzia per il microcredito, approvazione dello schema di contratto. Modalità e procedure per la concessione delle garanzie.

Visto l'articolo 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della l.r. 30/2009 "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile e fondo di garanzia per il microcredito";

visti in particolare i commi 4 e 5 del predetto articolo relativi all'istituzione di un Fondo di garanzia per il microcredito finalizzato a consentire ai soggetti (di seguito indicati come soggetti non bancabili) che non dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario di realizzare un'idea imprenditoriale o un'attività di lavoro autonomo;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009 con la quale la Giunta regionale ha previsto l'istituzione del Fondo di garanzia per il microcredito presso Finpiemonte S.p.A. demandando alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro gli atti amministrativi conseguenti a norma della "convenzione quadro" approvata con D.G.R. n. 30 – 8150 del 04.02.2008;

vista la determinazione n. 810 del 23.12.2009 con la quale la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ha affidato a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse all'istituzione del sopra citato Fondo, nelle more del perfezionamento di apposita convenzione attuativa;

vista la D.G.R. n. 41 – 13183 del 01.02.2010 con la quale la Giunta regionale ha previsto i criteri di utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito definendo "soggetti non bancabili", i soggetti che non dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 avente ad oggetto "Affidamenti diretti a favore di Finpiemonte S.p.A.; approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." e lo "Schema di contratto tipo – art. 2, comma 4 L.R. n.17/2007" che ha sostituito, revocandola, la D.G.R. n. 30 – 8150 del 04.02.2008;

dato atto che è possibile disporre l'affidamento della gestione del citato Fondo a Finpiemonte mediante una regolamentazione di dettaglio del contratto che, in coerenza con i principi dettati dalla Convenzione Quadro, attribuisca al soggetto "in house" funzioni ed attività in modo da garantire l'efficienza e la conformità alla normativa regionale sia dei procedimenti di concessione delle garanzie che delle attività strumentali e connesse;

ritenuto di stabilire modalità di attuazione e procedure per la concessione delle garanzie a norma di quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della l.r. 30/2009 e nel rispetto dei criteri formulati dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 41 – 13183 del 01.02.2010;

dato atto che l'Ufficio competente della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ha elaborato uno schema di contratto finalizzato alla regolamentazione di tale affidamento che è stato trasmesso a Finpiemonte per acquisire eventuali proposte di modifica od integrazione, in adempimento a quanto prescritto dall'art. 2 , comma 2 della 'Convenzione Quadro';

preso atto che in data 19.07.2010 tale proposta di contratto è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della società destinataria dell'affidamento,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009, con D.G.R. n. 41 – 13183 del 01.02.2010 e con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010;

determina

di approvare lo schema di contratto, allegato "A" alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante, finalizzato a disciplinare in modo puntuale l'affidamento a Finpiemonte S.p.a delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del "Fondo di garanzia per il microcredito, in coerenza con la D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009, con la D.G.R. n. 41 – 13183 del 01.02.2010 e con la Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010.

La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte S.p.A. per la gestione del "Fondo di garanzia per il microcredito", è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati e, secondariamente, con la dotazione del fondo, nelle more della piena attuazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 e seguenti della "Convenzione Quadro" sopra citata.

Di approvare le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie a favore di imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali e ditte individuali, secondo quanto stabilito nell'allegato "B" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante.

Di approvare le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie a favore di soggetti Titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell'attività secondo quanto stabilito nell'allegato "C" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante.

Di stabilire che le domande per accedere al Fondo di garanzia per il microcredito devono essere presentate utilizzando appositi moduli predisposti dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale, alla deliberazione che ha formulato i criteri per l'utilizzazione del Fondo, alla presente determinazione e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 sull'osservanza del Regolamento "de minimis" vigente.

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dalla data di stipula del contratto sopra citato con Finpiemonte. S.p.A.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Ludovico Albert

Allegato A (omissis)
Allegato B
Allegato C